5-10 PP Volontariato -Conferenza:Layout 1 23/07/2009 11.06 Pagina 6

Per una legge più equa ed efficiente

I livelli essenziali dei servizi e l'organizzazione del sistema integrato. La partecipazione del volontariato

di Mario German De Luca

Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato la discussione in vista dell'emanazione di una legge regionale che «detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali»[1]. In questa fase è possibile esprimere opinioni e proposte di modifica prima dell'approvazione definitiva.

L'interesse delle associazioni di volontariato, per la definizione di norme che "garantiscano" interventi e servizi sociali, è dettato dal «valore sociale e dalla funzione dell'attività del volontariato»[2]. Per "valore sociale" intendiamo la salvaguardia dei "beni comuni".

La Regione si doterà di una legge che potrà favorire il compito di: «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavo-

Sono garantiti i servizi e le prestazioni a tutti, su tutto il territorio regionale? Come?

ratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese»[3]. Sulla base dei principi della Costituzione è utile analizzare come la proposta di legge regionale assolve i compiti assegnati.

In particolare analizziamo due punti chiave.

Il livelli essenziali delle prestazioni

L'art. 16 della proposta di legge regionale al comma 1 richiama la lunga lista dei Livelli essenziali (i servizi che devono essere prestati comunque) definiti dall'art. 22 della legge 328/2000 comma 2:

il Servizio Sociale Professionale

5-10 PP Volontariato -Conferenza:Layout 1 23/07/2009 11.06 Pagina 7

il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;
il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
le strutture residenziali e semiresidenziali di cui alla l.r. 41/2003 e successive modifiche, per soggetti con fragilità sociali;
i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sono attivate analisi di bisogni e risorse, programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi? Sono previsti i livelli di trasparenza e partecipazione del volontariato?

In assenza della definizione da parte dello Stato dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, come previsto dalla Costituzione[4], la Regione Lazio si impegnerebbe a garantire almeno e comunque le prestazioni sopra elencate in ogni Distretto e per ogni persona che ne manifesti legittimo bisogno. Questa definizione della legge regionale creerebbe le condizioni per rivendicare e "pretendere" la realizzazione di servizi in quantità e qualità sufficienti a garantire il soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Le associazioni di volontariato saranno chiamate, ed avranno il diritto di farlo, ad esercitare in tutte le forme possibili la funzione di rivendicazione e realizzazione dei servizi e delle prestazioni che la legge garantisce. Hanno inoltre l'opportunità di promuovere la causa dei diritti garantiti dalla legge e attivare un uso strategico di informazioni e conoscenze in grado di modificare decisioni ed esiti delle politiche pubbliche.

L'organizzazione del Sistema Integrato Sociale

Per il punto due è utile segnalare che l'organizzazione prevista dalla Proposta di legge regionale assegna un ruolo rilevante alle associazioni di volontariato, ed in generale al terzo settore, in tutte le fasi del processo di costruzione del Sistema Integrato Sociale. Il livello di coinvolgimento e le garanzie di partecipazione sono descritte in specifici articoli.
L'art. 11, in particolare, è interamente dedicato a tutti i soggetti del terzo settore di cui le associazioni di volontariato fanno parte. Il comma 1 dell'articolo recita: «Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale e promuovono la partecipazione attiva degli organismi rappresentativi del terzo settore nella programmazione e nella realizzazione del sistema integrato».
Siamo di fronte ad un'ambiguità e ad un rischio. L'aspetto ambiguo, che andrebbe perlomeno chiarito, è la limitazione alla partecipazione ai soli organismi rappresentativi. Questa ambiguità permane poiché non viene definito come si determina la rappresentatività. Siamo di fronte ad un rischio di ingiustizia, poiché ogni criterio determinerebbe l'esclu-

5-10 PP Volontariato -Conferenza:Layout 1 23/07/2009 11.06 Pagina 8

sione di organizzazioni, sia per dimensioni che per settore di intervento. La legge regionale dovrebbe definire chiaramente forme trasparenti e condivise di rappresentanza dei diversi soggetti del terzo settore per la costruzione del Piano Sociale Regionale. Appare improponibile l'applicazione di questo sistema per il Piano sociale di zona. La costruzione di Piani a livello locale dovrebbe infatti coinvolgere e mobilitare tutti i soggetti del terzo settore.

1. Proposta di legge Regionale, Art.1 Comma 1
2. Legge n. 266/91 , Art.1 Comma 1
3. Costituzione Italiana, Art. 3
4. Costituzione Italiana, Art. 117 Comma secondo

Per un volontariato che conti davvero

In estrema sintesi, alcuni dei punti della legge regionale sul welfare, che al volontariato non piacciono

a cura di Loretta Barile

Durante la Conferenza regionale, è stato fatto un lavoro analitico di critica alla bozza di legge sul sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e di proposta di emendamenti che si vorrebbero offrire alla discussione. I delegati che ogni provincia ha scelto come portavoce alla Conferenza, collazioneranno tutte le proposte per arrivare ad un documento unitario da portare in Regione. Non è possibile, qui, riportare l'intero lavoro, ma vale la pena sintetizzare almeno i punti più importanti (ricordando che il testo della proposta di legge è disponbile sul portale dei Csv www.volontariato.lazio.it).

Un invito europeo

L'articolo 1, come sempre, detta le finalità della legge, citando i punti di riferimento della legislazione nazionale, regionale e internazionale di cui occorre tenere conto. Le organizzazioni, però, vorrebbero che fosse inserito un riferimento alla recente risoluzione del Parlamento Europeo (22 aprile 2008), che incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica, esortandoli ad operare in partenariato con esso.